



GFF COOPERATIVA PER AZIONI

**COMPAGINE SOCIALE E FUNZIONAMENTO
DELLA COOPERATIVA**

Ottenere **continuità occupazionale**
e le **migliori condizioni retributive,**
economiche, sociali e professionali
dei propri soci.

IN CHE MODO?

Mediante la gestione
in forma associata
della cooperativa.





CAPITOLO 1

IL PRINCIPIO DELLA “MUTUALITÀ PREVALENTE”

Nello svolgimento delle sue attività la cooperativa si avvale **prevalentemente** delle prestazioni lavorative o degli apporti di servizi dei soci cooperatori.

Da questo principio conseguono tre divieti, due obblighi e una possibilità.

TRE DIVIETI

1. Non si possono distribuire **dividendi** > dell'interesse medio dei buoni postali fruttiferi +1,5% rispetto al capitale effettivamente versato;
2. Non si possono **remunerare gli strumenti finanziari** sottoscritti dai soci cooperatori > +2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
3. Sono **esclusi fini di speculazione privata**

DUE OBBLIGHI

1. **In caso di scioglimento della società**, si dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale – dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati – ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
2. La cooperativa è iscritta all'Albo di cui all'art. 2512 c.c., dove **depositerà annualmente i propri bilanci**;

UNA POSSIBILITÀ


1. La cooperativa **potrà integrare il principio della mutualità** destinando maggiori fondi per la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché per un ristorno a favore dei soci.



CAPITOLO 2


TIPOLOGIE DI SOCI/E

COOPERATORI/TRICI



se devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa;

FINANZIATORI/TRICI



I soci e le socie lavoratori/trici

Possono essere ammessi a soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro **capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale**, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa. Dopo essersi associato, ogni socio/a lavoratore/trice **stabilisce con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma**.

[Diritti e doveri dei così sono indicati, rispettivamente, nell'art. 11 e 10 dello Statuto, mentre le cause della perdita della qualità di socio, di recesso, esclusione e annesso diritto alla liquidazione del valore delle azioni sono specificate negli artt. 12-17]

Tali soci **esprimono un solo voto**, qualunque sia l'ammontare della loro partecipazione e:

1. Partecipano alla formazione degli organi sociali, alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
2. Contribuiscono alla formazione del capitale sociale;
3. Partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
4. Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

[ex. Art 5]

La categoria speciale di soci cooperatori

Possono essere ammessi alla categoria dei soci speciali (in misura non superiore a un terzo dei soci lavoratori) coloro che debbano **completare o integrare la loro formazione professionale** in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

[ex. Art 6]

I soci e le socie finanziatori/trici

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. A ciascun socio finanziatore sarà attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte (fatto salvo che il diritto di voto sarà limitato alla sottoscrizione di un determinato numero di azioni).

A ciascun socio finanziatore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- da 5 fino a 50 azioni (500-5.000€) → 1 voto
- da 51 a 100 azioni (5.100-10.000€) → 2 voti
- da 101 a 150 azioni (10.100-15.000€) → 3 voti
- da 151 a 200 azioni (15.100-20.000€) → 4 voti
- oltre 201 azioni (da 20.100 € in su) → 5 voti

[Titolo IV]

I soci e le socie finanziatori/trici

Ai soci finanziatori è riservata la nomina, in assemblea generale di almeno **un amministratore e un sindaco effettivo e supplente**, nonché di **un liquidatore** in caso di scioglimento della Cooperativa.

Ai soci finanziatori spetta il **diritto di recesso**, per l'intero importo o parzialmente, **decorsi quattro anni** dalla data di iscrizione nel libro soci.

[Diritti e obblighi di co-vendita dei soci finanziatori sono specificati, rispettivamente, agli artt. 25 e 26]

[ex art. 22.4 e 24]



CAPITOLO 3

IL PROGETTO GFF

Oggetto sociale di GFF

1. Lo studio, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l'installazione di **pannelli fotovoltaici, pannelli solari e batterie, l'assemblaggio delle celle** costituenti i pannelli e la produzione di batterie, la compravendita di componenti ad essi inerenti, nonché la compravendita di macchinari ed apparecchiature adibite alla produzione in serie.
2. La ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **servizi e prodotti innovativi ad alto valore tecnologico** sia in Italia che all'estero nel settore dei pannelli fotovoltaici e accumulatori / batterie
3. Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **cicli, cargo bike, e-bike, motocicli e risciò a pedalata assistita con alimentazione anche solare**, quindi sia con pedalata assistita che muscolare; la realizzazione di **stazioni di ricarica e/o ricovero protetto** per veicoli elettrici incluse la commercializzazione delle stesse ed il noleggio sia medio che lungo termine; quindi la fornitura di servizi ad alto valore tecnologico di assistenza e manutenzione ai cicli di qualsiasi tipo.
4. Lo studio, la costruzione, l'elaborazione, la fabbricazione e la compravendita di **componenti meccanici per il settore automobilistico e dei veicoli industriali** e di articoli tecnici in genere, nonché lo studio della costruzione, l'elaborazione e la fabbricazione e la compravendita di macchinari ed apparecchiature adibite alla produzione in serie.

Attività complementari

La cooperativa potrà inoltre:

- esercitare attività di ricerca collegata allo sviluppo di nuovi modelli e all'evoluzione dei modelli esistenti;
- compiere, non in misura prevalente, attività di posa in opera, smontaggio e rimontaggio e relativa manutenzione di impianti industriali sia di nuova costruzione che preesistenti e gestire tutti i sistemi informatici, lavori di impiantistica idraulica, elettrica, automatizzazioni e allarmi, condizionamento aria, restauri e ristrutturazione, imbiancature e verniciature per enti pubblici e privati, lavori di giardinaggio, sfalcio erbe e pulizia strade e caditoie, rifacimento giardini e verde pubblico, facchinaggio e movimentazione merci, trasporti per conto proprio.
- Attività di deposito, stoccaggio e custodia di beni conto proprio e conto terzi;
- Lavori di pulizie, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione D.M. 274/97 dalla cat. "A" alla cat. "H" per enti pubblici e privati; pulizia manutenzione e riparazione vasche, serbatoi, canali, impianti ed affini sia civili che industriali; pulizia e disinfezione di cassonetti e contenitori di rifiuti di qualsiasi genere e tipo; operazioni di lavaggio e innaffiamento strade, piazzali, parcheggi sia pubblici che privati; pulizia, montaggio, manutenzione e riparazione, deposito e custodia merci e beni compreso il trasporto per conto proprio e per conto terzi;
- autotrasporto e spedizioni per conto proprio e conto terzi, agenzia di spedizioni sia in Italia che all'estero; auto parco e ricovero mezzi in genere, deposito e magazzino mezzi compreso la pulizia e il lavaggio; commercializzazione e locazione di attrezzature e beni strumentali per lo svolgimento delle attività elencate con o senza operatore.
- Servizi di guardiania, sorveglianza non armata e portierato;

Come sarà composto il patrimonio della cooperativa

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal **capitale sociale**, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci operatori, dai soci finanziatori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, dagli azionisti di partecipazione cooperativa e dagli altri soci finanziatori;

b) dalla **riserva legale indivisibile** formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale **sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci** ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla **riserva straordinaria**;

e) dalle **riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori)** formate ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV;

f) dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da **strumenti finanziari partecipativi** rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli strumenti finanziari partecipativi;

g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.



CAPITOLO 4

FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ASSEMBLEA SOCI / ASSEMBLEA STRAORDINARIA / ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI / COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da **7 componenti**, i quali restano in carica, salvo loro rielezione, per un **periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali** (ogni esercizio scade il 31/12 di ogni anno) e si considerano decaduti alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio (art. 31), che si chiuderà il 31/12/2025.

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1.** Delibera l'ammissione di nuovi/e soci/e cooperatori/trici (ex art. 7);
- 2.** Definisce i termini del versamento del 75% delle azioni nominative sottoscritte dai soci finanziatori (il 25% delle stesse potrà essere versato all'atto della sottoscrizione), dal valore unitario di euro 100,00 l'una (ex. Artt. 18-19);
- 3.** Delibera l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi (obbligazioni ordinarie).

L'assemblea dei soci

L'Assemblea deve essere convocata dal CdA almeno una volta all'anno e:

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;**
2. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo **stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni** medesime;
- 3. nomina gli Amministratori;**
- 4. nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale** e, ove richiesto, del revisore legale o del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5. determina i compensi da corrispondere** agli Amministratori, revisore legale ed ai Sindaci;
- 6. delibera sulla responsabilità** degli Amministratori e dei Sindaci;
7. autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- 8. delibera sulle domande di ammissione non accolte** dagli amministratori;
- 9. delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni** a ciascun socio;

L'assemblea dei soci

L'Assemblea che approva il bilancio **delibera sulla destinazione degli utili** (ex art. 31) annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge e dallo statuto ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, e delle azioni di partecipazione cooperativa e dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV;
- la restante parte a riserva straordinaria;

L'assemblea dei soci

In sede di approvazione del bilancio, **delibera sulla destinazione del ristorno** (ex. Art. 32) che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta, aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio, emissione di obbligazioni, emissione di strumenti finanziari. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili previsti da statuto (ex. Art. 30.5 lettere a), b) ed e).

L'Assemblea Straordinaria

1. Delibera **l'emissione e il prezzo delle azioni**, anche di diverse categorie, destinate ai soci finanziatori (ex. Art. 21).
2. Può emettere **azioni di partecipazione cooperativa** prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Tali azioni devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
3. Può **emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni** e stabilisce l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi.
4. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di **emettere in una o più volte obbligazioni convertibili** sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

REMUNERAZIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO "SOLIDALE"

I/le soci/e finanziatori/trici matureranno una **remunerazione fissa per ciascun anno pari allo 0,25%**; nell'esercizio sociale in cui la gestione economica chiude con un utile, a tale remunerazione si aggiungerà un **ulteriore remunerazione pari al tasso medio dei buoni postali fruttiferi a tre anni** registrato nell'anno di competenza **più uno spread dello 0,25%**.

In presenza di utili le remunerazioni spetteranno ai soci finanziatori entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio.

In caso di insufficienza dell'utile di esercizio, la remunerazione sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili

DETTENTORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI

Ai possessori di strumenti finanziari è riservata la **nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.**

Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci, fermo restando che il numero di amministratori o sindaci nominato dai sottoscrittori, anche unitamente ai soci finanziatori, non può in alcun caso essere superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore, fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali.

I titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine minimo di dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Collegio sindacale

Il **controllo contabile della cooperativa** viene svolto dal Collegio sindacale, di cui fanno parte professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

La carica dei sindaci ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.



GFF COOPERATIVA PER AZIONI

e-mail: gffcoop@gmail.com

Via Fornace Braccini, 8 – 56025, Pontedera (PI)

P.IVA – C.F. REGISTRO IMPRESE: 0248320509 | ALBO COOPERATIVE: C140628 | R.E.A.: PI-256453